CAMERA DEI DEPUTATI N. 2311

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

LAUBER, ARRIGHINI, FAVERIO, GILBERTI, MEO ZILIO, ZENONI

Norme per l'istituzione di associazioni per la protezione di cani e gatti

Presentata il 29 marzo 1995

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il vastissimo panorama di centri per la protezione dei randagi si pone come un limite alla efficacia e alla credibilità dell'azione di quanti, nell'ambito di queste iniziative private, si prodigano per un effettivo miglioramento della qualità della vita degli animali.

L'assenza di parametri e, quindi, di una legge in merito che garantisca l'affidabilità di queste associazioni, ha consentito fino ad oggi l'aumento di organizzazioni finalizzate, in alcuni casi, al conseguimento di finalità dannose agli animali (vivisezione, sperimentazione, eccetera).

Anche nelle epoche più remote i paesi civili hanno emanato provvedimenti legislativi che si prefiggevano, in maniera espressa, la tutela degli animali. Le prime forme di protezione degli animali in Italia furono promosse da società protettrici degli animali, tra le quali si deve ricordare quella fondata da Giuseppe Garibaldi.

Al nome di Luigi Luzzatti è legata la prima legge organica in materia (legge 12 giugno 1913, n. 611), che per molti anni rappresentò il provvedimento fondamentale sulla protezione degli animali. In questa legge erano contemplati i fini di interesse pubblico che le società zoofile avrebbero dovuto perseguire, le modalità di costituzione e l'obbligo di presentazione dello statuto e dei bilanci per il controllo da parte della pubblica amministrazione.

Anche la presente proposta di legge tende a regolarizzare la costituzione, il funzionamento e l'attività dei centri di ricovero per cani e gatti. Infatti, coloro che intendono esercitare tale attività sono obbligati all'adempimento di determinate

formalità tese a permettere il controllo da parte della pubblica autorità.

Tale controllo, contemplato dall'articolo 2, viene affidato al sindaco ed alle unità sanitarie locali che si serviranno della polizia municipale e del medico veterinario. In particolare, il conferimento di queste funzioni al sindaco è motivato dagli ampi ed efficaci poteri che l'ordinamento gli attribuisce.

Dal momento che le unità sanitarie locali, benché certamente competenti in ogni materia sanitaria, hanno poteri limitati, si è ritenuto di attribuire funzioni di controllo anche alla polizia municipale.

L'articolo 3 prescrive particolari adempimenti di contabilità e bilancio: tramite il controllo sulla attività economica, oltre che su quella di ricovero degli animali, è possibile verificare che le sovvenzioni erogate siano destinate ai fini istituzionali dell'associazione e che non vengano svolte attività nocive agli animali per scopo di lucro.

La nostra proposta di legge intende scoraggiare le realtà irregolari con sanzioni amministrative anche pecuniarie e aiutare, invece, le associazioni che risultano conformi alla normativa, tramite la possibilità, prevista dall'articolo 5, di ottenere da parte degli enti locali immobili, servizi e sovvenzioni.

Se a livello comunale avviene un controllo sulla attività delle associazioni, a livello regionale, secondo gli articoli 6 e 7, si svolge la programmazione e l'incentivazione dello sviluppo dell'associazionismo a favore degli animali tramite apposite commissioni regionali, con la partecipazione dei rappresentanti degli enti locali e delle associazioni interessate.

Dato che queste associazioni sono caratterizzate dall'assenza di finalità di lucro è indispensabile, allo scopo di garantire il funzionamento e l'indipendenza di quelle ritenute idonee e meritevoli, in quanto rispondenti a precisi requisiti, predisporre meccanismi di finanziamento similari a quelli stabiliti per altre associazioni già esistenti. L'articolo 7, pertanto, prevede la costituzione di un fondo regionale, in parte sovvenzionato dall'attività di controllo di cui all'articolo 2.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

(Costituzione dell'associazione).

1. Coloro che intendono esercitare una attività di ricovero per cani e gatti devono costituire un'associazione senza fini di lucro.

2. L'atto costitutivo e lo statuto devono essere depositati presso l'ufficio del sindaco del comune e quello del presidente della regione.

3. L'associazione deve tenere un registro in cui vengono regolarmente annotate, per ogni animale, le caratteristiche, la data dell'accettazione, del trasferimento con l'indicazione della causa e della persona fisica o giuridica alla quale è stato affidato. Deve essere, altresì, annotato lo smarrimento e il decesso dell'animale documentato con certificazione di un medico veterinario.

ART. 2.

(Controllo).

1. Il controllo sulla situazione sanitaria e la tenuta dei registri viene esercitato dal sindaco e dalle unità sanitarie locali tramite la polizia municipale e il medico veterinario.

2. Nel caso siano riscontrate irregolarità, il sindaco comunica una specifica diffida, con invito ad adempiere nei termini previsti e comminatoria, nel caso contrario, della sottrazione degli animali e del loro trasferimento ad altro soggetto. Nei casi più gravi il sindaco applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 1.000.000 a lire 10.000.000. Tali somme sono devolute al fondo di cui all'articolo 7.

ART. 3.

(Rapporti economici).

1. I rapporti economici dell'associazione con i terzi devono risultare dalla tenuta di adeguata contabilità.

2. Le associazioni di cui all'articolo 1 sono tenute a presentare annualmente al presidente della regione, in allegato al bilancio preventivo e consultivo approvati dagli organi statutari, un rendiconto analitico degli impieghi effettuati, una relazione sull'attività svolta e su quella il cui svolgimento è previsto per l'anno successivo.

ART. 4.

(Assicurazione contro gli infortuni).

1. Le associazioni devono assicurare coloro che prestano la propria attività, ai sensi del comma 1 dell'articolo 1, contro i rischi di infortunio, di malattia o di responsabilità civile nei confronti di terzi.

ART. 5.

(Convenzioni con le associazioni).

1. Le associazioni che risultano conformi alla normativa prevista dalla presente legge, possono stipulare convenzioni con gli enti locali al fine di ottenere la disponibilità di immobili, l'erogazione di servizi e sovvenzioni dall'ente pubblico.

2. Le convenzioni devono contenere disposizioni dirette a garantire l'esistenza delle condizioni necessarie a svolgere con continuità le attività dell'associazione e devono prevedere, altresì, forme di verifica delle prestazioni e di controllo della loro qualità, nonché le modalità di rimborso delle spese.

ART. 6.

(Commissioni regionali).

1. Con decreto del presidente della regione sono istituite le commissioni regio-

nali per la programmazione e lo sviluppo dell'associazionismo a favore degli animali, con la partecipazione dei rappresentanti degli enti locali e delle associazioni interessate.

2. La commissione comunica semestralmente al consiglio regionale i nomi delle *associazioni che beneficiano di pubbliche* sovvenzioni.

ART. 7.

(Costituzione di un fondo regionale).

1. Per la realizzazione delle finalità della presente legge, è costituito un fondo regionale di sussidio e di incentivazione delle attività delle associazioni. Tale fondo *ha durata quinquennale ed è finalizzato* alla realizzazione di servizi di sostegno alle varie realtà associative, attraverso le strutture ed i servizi degli enti locali.

ART. 8.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore sei mesi dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*